

 	<p style="text-align: center;"><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i>  <b>Istituto Comprensivo di Lama Mocogno</b>  <b>"Giuseppe Dossetti"</b>                  C.F. 83001000369 – C.M. MOIC8030004</p>	<p>Via Monte Sabotino n.18                  41023 Lama Mocogno (MO)                  Rec. Tel 0536 44009                  Sito: <a href="http://comprensivolama.edu.it">comprensivolama.edu.it</a>                  PEO: <a href="mailto:moic803004@istruzione.it">moic803004@istruzione.it</a>                  PEC: <a href="mailto:moic803004@pec.istruzione.it">moic803004@pec.istruzione.it</a></p>
---	--	--

## REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Delibera n. 55 del Consiglio di Istituto del 27/10/2025

Delibera n. 14 del Collegio dei Docenti del 22/10/2025

Sommario	
<b>Premessa</b>	2
<b>Capitolo 1 Ingresso e accoglienza</b>	2
<b>Capitolo 2 Uscita</b>	2
<b>Capitolo 3 Ritardi-assenze</b>	3
<b>Capitolo 4 Svolgimento degli intervalli</b>	4
<b>Capitolo 5 Norme generali di comportamento</b>	5
<b>Capitolo 6 Uscite e visite guidate</b>	5
<b>Capitolo 7 Compiti a casa</b>	7
<b>Capitolo 8 Valutazione</b>	7
<b>Capitolo 9 Rapporti scuola-famiglia</b>	7
<b>Capitolo 10 Consiglio di Intersezione, Interclasse e Consiglio di Classe</b>	8
<b>Capitolo 11 Assemblee di classe</b>	8
<b>Capitolo 12 Assemblee indette dai genitori</b>	8
<b>Capitolo 13 Comitato genitori</b>	9
<b>Capitolo 14 Regolamento interno docenti</b>	9
<b>Capitolo 15 Regolamento utilizzo della palestra</b>	10
<b>Capitolo 16 Regolamento sull'utilizzo dei cellulari</b>	10
<b>Capitolo 17 Regolamento generale spazi comuni</b>	11
<b>Capitolo 18 Distribuzione di volantini e materiale pubblicitario all'interno della scuola</b>	12
<b>REGOLAMENTO DI DISCIPLINA</b>	12
<b>REGOLAMENTO SITO WEB DELL'ISTITUTO</b>	21
<b>Regolamento per l'Utilizzo di Sistemi di Intelligenza Artificiale nella Didattica nel rispetto del GDPR e dell'AI Act</b>	23
<b>CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI</b>	27
<b>STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI</b>	29

Il presente Regolamento vige per disciplinare la vita scolastica al fine di garantire un funzionamento ordinato e responsabile, improntato a spirito di collaborazione e di rispetto tra le componenti della scuola. Il presente Regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l'utenza in genere dell'Istituto.

## Capitolo 1 - Ingresso e accoglienza

**Art. 1** - Gli alunni devono arrivare a scuola puntualmente. L'ingresso è previsto tra le ore 7.50 e le ore 9.00 per la scuola dell'infanzia di Lama Mocogno e tra le 8.00 e le 9.00 per la scuola dell'infanzia di Polinago, dalle ore 7.55 alle ore 8.00 per la scuola primaria di Lama Mocogno e dalle ore 8.15 alle ore 8.20 per il plesso della scuola primaria di Polinago, dalle ore 7.55 alle ore 8.00 per la scuola secondaria di Lama Mocogno e dalle ore 8.15 alle ore 8.20 per la scuola Secondaria di Polinago.

**Art. 2** - La Scuola garantisce la vigilanza sugli alunni per la durata dell'orario scolastico, definito sulla base della tipologia di scuola prescelta all'atto dell'iscrizione, e durante le attività integrative deliberate annualmente dall'Istituto.

**Art. 3** - I Docenti devono essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per l'accoglienza degli alunni.

**Art. 4** - Al suono della campana, gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria entrano dalle porte d'ingresso. Nella Scuola dell'Infanzia il genitore/accompagnatore consegna il bambino direttamente al collaboratore scolastico in servizio all'ingresso della scuola.

**Art. 5** - I bambini che, per documentati impegni lavorativi dei genitori, arrivano a scuola prima dell'orario di inizio delle lezioni devono essere iscritti al servizio di pre-scuola attivo, se previsto per a.s. di riferimento, dove vengono sorvegliati da personale autorizzato fino all'orario d'inizio delle lezioni e successivamente consegnati agli insegnanti in servizio alla prima ora.

## Capitolo 2 – Uscita

**Art. 1** - L'uscita viene strutturata in modo diversificato per i tre ordini di scuola.

**Infanzia:** gli insegnanti attendono l'arrivo del genitore o di persona delegata al ritiro dell'alunno nell'atrio, per la scuola dell'infanzia di Polinago, e in una apposita sezione individuata presso la scuola dell'infanzia di Lama Mocogno (cfr. Art. 3).

**Primaria:** gli alunni, escono dalle aule ordinatamente e si recano sotto la sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici alle porte d'uscita individuate che corrispondono alle porte di ingresso al mattino. I docenti escono con la propria classe, seguiti dai collaboratori che controllano che nessuno rimanga indietro e si assicurano che ciascun allievo sia prelevato da un genitore o dall'adulto da essi delegato (cfr. Art. 3).

**Secondaria di primo grado:** l'uscita degli alunni avviene con ordine sotto la vigilanza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici dalle classi fino alle porte d'ingresso. I docenti, fuoriusciti i ragazzi dagli ingressi, si dispongono nello spazio cortilivo per accertarsi che tutti gli studenti della classe loro affidata siano usciti. Ciò in linea con le modalità descritte all'Art.3 di questo Capitolo.

**Art. 2** – Il Collaboratore Scolastico incaricato apre gli ingressi 5 minuti prima della fine delle lezioni e sorveglia l'uscita degli alunni in posizione visibile.

**Art. 3** - Relativamente alla consegna degli alunni:

**Infanzia e Primaria:** in considerazione della giovane età, del grado di maturazione e del livello di autonomia personale ancora in fase di acquisizione, l'alunno dovrà essere prelevato personalmente da un genitore o da un'altra persona maggiorenne delegata per iscritto - tramite compilazione di un modulo consegnato dalla Scuola ad inizio d'anno -, che dovrà presentarsi munita di documento di riconoscimento.

**Secondaria di primo grado:** in considerazione dell'età, del maggior grado di autonomia degli studenti e del contesto territoriale, la Scuola Secondaria predispone l'uscita dei ragazzi secondo le seguenti modalità:

- 1) ritiro da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale o di altre persone maggiorenni

delegate per iscritto (di cui si fornisce alla Scuola contatto telefonico e copia del documento di identità);

- 2) uscita autonoma degli studenti per i quali gli esercenti la responsabilità genitoriale, sotto la propria personale responsabilità, abbiano rilasciato esplicita autorizzazione scritta in base all'art. 19 bis della L. 4/12/2017 n. 172, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Gli studenti non possono essere ritirati da minorenni o da persone sprovviste di delega.

Gli studenti della scuola primaria che usufruiscono del servizio di trasporto gestito dal Comune vengono accompagnati all'automezzo dal personale collaboratore scolastico e affidati all'autista.

Gli studenti della scuola secondaria che usufruiscono del servizio di trasporto gestito dal Comune vengono accompagnati all'automezzo dal personale collaboratore scolastico e affidati all'autista, a meno che il genitore non abbia espressamente autorizzato l'uscita autonoma. In questo caso, dopo essere usciti sotto la sorveglianza dei docenti, gli alunni si recano autonomamente presso il recapito indicato nel foglio notizie ad inizio anno.

**Art. 4** - In caso di ritardo nel ritiro dovuto a grave ed imprevedibile motivo, i genitori sono tenuti ad avvisare telefonicamente la scuola. Qualora un alunno non trovi la persona di riferimento ad accoglierlo all'uscita, l'insegnante provvederà a contattare la famiglia. Nel caso in cui questa risulti irreperibile o il ritardo si protragga, il docente avviserà la Segreteria ed eventualmente la Polizia Municipale o i Carabinieri.

**Art. 5** - Dopo l'uscita degli alunni, l'accesso all'edificio scolastico è consentito, salvo diversa autorizzazione, al solo personale scolastico.

**Art. 6** - Per ragioni di sicurezza, dopo il termine delle lezioni gli alunni e le famiglie devono liberare celermente le pertinenze scolastiche, evitando di fermarsi a chiacchierare, a far giocare i bambini nel cortile.

**Art. 7** - Agli alunni non è permesso uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni, fatta eccezione per casi di necessità per i quali i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola per iscritto e compilare l'apposito modulo al momento del ritiro del figlio. Per le uscite anticipate è sempre necessario il prelevamento da parte del genitore (o dell'adulto delegato), anche nel caso degli studenti della scuola secondaria.

### **Capitolo 3 - Ritardi – assenze**

**Art. 1** - Per quanto concerne i ritardi e le assenze, le modalità applicate da ogni ordine di scuola risultano differenziate. **Infanzia:** gli alunni che giungono a scuola in ritardo devono essere accompagnati all'interno dell'edificio scolastico dal genitore (o da un delegato della famiglia) il quale è tenuto a compilare la documentazione di prassi. **Primaria:** gli alunni che giungono a scuola in ritardo devono essere accompagnati all'interno dell'edificio scolastico dal genitore (o da un delegato della famiglia) che provvederà alla giustificazione compilando l'apposito modulo. Poiché la scuola primaria rientra nell'obbligo scolastico, il verificarsi di ripetuti ritardi in un lasso di tempo breve comporterà la segnalazione al Dirigente Scolastico e potrà influire sulla valutazione del comportamento.

**Secondaria di primo grado:** agli alunni che giungono in ritardo è consentito l'accesso autonomo all'edificio purché muniti di giustificazione sottoscritta della famiglia. Nel caso in cui l'alunno ne fosse sprovvisto, gli è ugualmente permessa l'entrata, ma con la condizione perentoria di provvedere alla sottoscrizione della giustificazione per il giorno successivo. Per i ritardi reiterati la Scuola attiverà un procedimento disciplinare, che potrà influire sul giudizio di comportamento. I ritardi influiscono sul calcolo del monte ore di frequenza.

**Art. 2** - Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite registro elettronico o diario scolastico per la scuola primaria, che deve essere presentato all'insegnante al momento del rientro in classe e da questi controfirmato. Per ciò che concerne l'Infanzia, il genitore è tenuto ad avvisare la Scuola ogni qualvolta il bambino si assenti.

**Art. 3** - Per assenze superiori a 5 giorni dovute a motivi di salute non vi è più l'obbligo di certificazione medica per la riammissione (legge regionale 16/07/2015 n° 9 articolo 36). È del tutto evidente che gli

alunni in stato di malattia non devono essere portati a scuola, in quanto non in grado di seguire le lezioni e potenziali fonti di contagio per i compagni. I genitori si assumono quindi la responsabilità di far riprendere la frequenza dei figli solo a completa guarigione.

**Art. 4** - È previsto l'allontanamento cautelativo dalla scuola, tramite ritiro da parte dei genitori previa compilazione dell'apposito modulo per i seguenti casi, previsti dalle disposizioni AUSL:

febbre: > 37,5 di temperatura ascellare;

diarrea;

arrossamento degli occhi con sospetto di congiuntivite;

pediculosi o altre sospette parassitosi;

eruzioni cutanee o sospetto di malattia infettiva;

forte malessere comunicato al personale scolastico.

**Art. 5** - Gli alunni portatori di punti di sutura devono presentarsi a scuola con una medicazione protettiva; in caso di ingessatura la famiglia verificherà prima del rientro a scuola dell'alunno l'assenza di condizioni ostative alla frequenza (es. possibilità di accompagnamento ai servizi igienici).

#### **Capitolo 4 - Svolgimento degli intervalli**

**Art. 1** - - *Primaria Lama Mocogno*: dalle ore 10:00 alle ore 10:20

- *Primaria Polinago*: dalle ore 10.20 alle ore 10.40

- *Secondaria di Lama Mocogno*: dalle ore 10.45 alle ore 11.00

- *Secondaria di Polinago*: dalle ore. 10.10 alle ore 10.30

Una durata dell'intervallo superiore a quella indicata, oltre ad essere motivata da particolari esigenze legate alla classe e/o al lavoro svolto, non dovrà in nessun caso disturbare il regolare svolgimento delle lezioni nelle altre classi.

**Art. 2** - L'intervallo consente agli alunni una pausa nel lavoro della mattinata per consumare la merenda e per recarsi ai servizi. L'intervallo post-mensa rappresenta un momento di riposo e socializzazione, da trascorrere in modo ordinato attraverso attività quali la lettura, il gioco libero, il gioco guidato, le conversazioni o altro; la decisione in merito all'attività da proporre agli alunni spetta all'insegnante di classe. In caso di bel tempo, se gli alunni si comportano in modo adeguato, i docenti possono proporre attività all'aria aperta.

**Art. 3** - Qualora un alunno non abbia svolto a casa i compiti assegnati o non abbia concluso la propria attività durante l'orario di lezione, è tenuto a portare a termine il proprio lavoro prima di potersi dedicare al gioco.

**Art. 4** - Durante l'intervallo è vietato correre e urlare all'interno dell'edificio scolastico, così come praticare giochi pericolosi, creare assembramenti.

**Art. 5** - L'intervallo alla Scuola Secondaria di Polinago viene svolto nel corridoio o, se le condizioni meteorologiche lo consentono, in cortile negli spazi assegnati. Durante l'intervallo è fatto divieto ai ragazzi di entrare nelle aule. L'intervallo alla Scuola Secondaria di Lama Mocogno viene svolto nel corridoio, o in aula o se le condizioni meteorologiche lo consentono in cortile negli spazi assegnati.

**Art. 6** - Gli insegnanti, con l'aiuto dei collaboratori scolastici, hanno l'obbligo di vigilanza per l'intero periodo di permanenza degli alunni nei locali scolastici, comprese le pertinenze. Gli alunni vengono sorvegliati per l'intera durata dell'intervallo dai docenti in servizio sulla classe (compresi i docenti di sostegno) in modo da evitare danni alle persone e alle cose.

**Art. 7** - Gli insegnanti esercitano l'azione di sorveglianza nell'ambito scolastico su tutti gli allievi presenti e non solamente sui propri e quindi interverranno direttamente e/o segnaleranno al Dirigente Scolastico e ai suoi collaboratori eventuali comportamenti scorretti.

#### **Capitolo 5 – Norme generali di comportamento**

**Art. 1** - L'alunno, in modo commisurato all'età, ha diritto ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

**Art. 2** - Gli alunni devono presentarsi a scuola puliti, ordinati e vestiti in modo adeguato al contesto.

**Art. 3** - Come tutte le persone che partecipano alla vita della scuola, anche gli allievi sono tenuti a mantenere un comportamento educato, corretto e responsabile in ogni circostanza e nei confronti di

tutti.

**Art. 4** – Affinché l'ambiente scolastico risulti sempre consono alla pratica educativa, gli alunni devono rispettare il materiale, gli arredi, le suppellettili e tutto ciò che si qualifichi funzionale allo spazio e al tempo scolastico.

**Art. 5** - Chiunque danneggi, in seguito a comportamenti non corretti, il materiale didattico e tecnico dell'Istituto è tenuto al risarcimento del danno arrecato e sarà sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento di Disciplina. Danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere risarciti in modo collettivo.

**Art. 6** - Ogni alunno è tenuto a portare il materiale necessario al lavoro didattico e ad avere sempre il diario scolastico. Si ricorda che i genitori hanno il dovere di controllare giornalmente il diario e il registro elettronico in quanto strumenti di dialogo fra scuola e famiglia: ogni comunicazione (informazioni di varia natura, moduli, tagliandi ...) deve essere letta e firmata per ricevuta o presa visione per il giorno successivo. Eventuali proroghe sono concesse in base alla situazione contingente. Le richieste emesse dalla Scuola dell'Infanzia, sia di natura scritta, sia orale, vengono direttamente condivise con il genitore.

**Art. 7** - Non è consentito portare a scuola materiale che non sia di natura strettamente scolastica o giudicato tale dall'Istituto.

**Art. 8** - Le lezioni di scienze motorie si svolgono in palestra/palazzetto o all'aperto, secondo quanto disposto dall'insegnante. Nel giorno fissato dall'orario scolastico, gli alunni indosseranno indumenti adeguati e porteranno uno zainetto con scarpe apposite integre e pulite, una maglietta di ricambio.

**Art. 9** – In caso di problemi fisici che impediscano temporaneamente lo svolgimento dell'attività motoria in palestra, i genitori devono far pervenire in Direzione una richiesta di esonero dall'attività fisica, corredata dalla relativa documentazione medica a supporto. In alcun caso è possibile l'esonero da una disciplina curricolare, pertanto l'alunno/a sarà tenuto/a comunque alla partecipazione osservativa delle lezioni in palestra e in aula, al fine di acquisire tutte le competenze legate alle regole di svolgimento delle attività sportive individuali e di squadra, al fair play, ai valori della lealtà e correttezza, alla comunicazione non verbale, all'acquisizione di sane abitudini alimentari, igieniche e corretti stili di vita per la conservazione della propria salute e dell'ambiente, all'apprendimento delle varie parti del corpo coinvolte nei diversi movimenti (apparato muscolo-scheletrico).

**Art. 10** - Gli alunni vengono assicurati annualmente contro gli infortuni previo pagamento da parte delle famiglie del premio assicurativo.

**art. 11** - Nel corso delle assemblee di classe, i genitori sono messi al corrente circa il sistema di regole in uso nella scuola e all'interno della singola classe.

Per quanto riguarda i comportamenti sanzionabili e i procedimenti disciplinari, si rimanda al Regolamento di Disciplina.

## **Capitolo 6 - Uscite e visite guidate**

**Art. 1** – In relazione alla programmazione educativa e didattica della classe, i docenti, consultati i genitori in fase di assemblea di classe, possono proporre uscite didattiche sul territorio e viaggi di istruzione al fine di approfondire specifici contenuti disciplinari o potenziare le competenze chiave degli studenti. I viaggi d'istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali sono iniziative finalizzate ad integrare ed arricchire il percorso formativo dell'alunno e rappresentano un'attività didattica ed educativa a tutti gli effetti. Pertanto tali iniziative vanno progettate dal team/Consiglio di Classe, discusse e approvate nella programmazione di inizio anno scolastico in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi.

**Art. 2** - Il Piano Annuale dei viaggi di istruzione viene deliberato ogni anno dal Consiglio di Istituto entro il 30 novembre. Il Collegio dei Docenti dovrà indicare, per ogni viaggio, la destinazione, la data, gli obiettivi, il nominativo degli accompagnatori e di eventuali sostituti in caso di assenza improvvisa di uno di loro, il numero di alunni partecipanti, dopo aver raccolto dalle famiglie formale adesione all'iniziativa.

**Art. 3** – E' possibile per i docenti organizzare un viaggio di istruzione qualora venga raccolta l'adesione di almeno il 75% degli alunni della classe. Chi non partecipa all'uscita è comunque tenuto alla presenza a scuola e verrà accolto in un'altra classe. I docenti predisporranno per chi non partecipa

al viaggio un'apposita attività didattica. In nessun caso possono essere esclusi dall'iniziativa alunni per motivi economici.

**Art. 4.** - Per le uscite a piedi sul territorio comunale sarà richiesta alla famiglia un'unica autorizzazione ad inizio anno scolastico.

Ogni Consiglio di Classe programma all'inizio dell'anno scolastico le visite che intende realizzare per procedere alla loro delibera in sede di Collegio Docenti e Consiglio d'istituto.

Il Consiglio di Classe terrà in considerazione anche coloro che provengono da famiglie meno abbienti scegliendo mete non troppo onerose o ricercando i mezzi economici che sostengano quelli più in difficoltà.

Per partecipare alle uscite programmate gli alunni dovranno essere in possesso di:

1. autorizzazione scritta firmata dal genitore
2. cartellino di riconoscimento
3. copertura assicurativa
4. pagamento anticipato (se previsto)

**Art. 5** – Il numero minimo di accompagnatori per classe è pari a due unità di personale docente. In caso il viaggio coinvolga più classi, il numero minimo di accompagnatori è pari a 1 ogni 15 alunni.

**Art. 6** – Qualora nella classe sia presente un alunno con disabilità con limitazioni nelle autonomie o disturbi comportamentali, l'organizzazione del viaggio dovrà prevedere un adeguato supporto (docente aggiuntivo, non necessariamente di sostegno). Al viaggio di istruzione può partecipare, se indispensabile, l'educatore socio-assistenziale, il quale, però, sarà in aggiunta al numero minimo di accompagnatori individuati tra il personale statale.

**Art. 7** – L'uscita potrà essere organizzata solo previa assunzione formale di responsabilità da parte del personale docente. I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C., con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge n. 312 dell'11/07/80. Per questa ragione al viaggio di istruzione e alle visite guidate non può partecipare altro personale della scuola se non il personale docente regolarmente nominato quale accompagnatore e non possono altresì partecipare persone estranee alle scuola anche se legate da parentela con i docenti accompagnatori o con gli alunni (salvo casi eccezionali, valutati dal Dirigente singolarmente).

**Art. 8** – In casi eccezionali, qualora non sia esperibile nessun'altra soluzione e ciò non incida sull'organizzazione del servizio scolastico, è possibile individuare l'accompagnatore tra il personale collaboratore scolastico.

**Art. 9** - I costi del viaggio d'istruzione sono a totale carico delle famiglie degli studenti. Per tutti i viaggi si deve tener conto dell'esigenza di contenere le spese per evitare un eccessivo onere per le famiglie. Si deve tener conto altresì della possibilità di usufruire di facilitazioni e di gratuità concesse da Amministrazioni o Enti statali, locali e privati. La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa specifica attraverso il bilancio d'Istituto nel quale devono confluire gli importi versati dagli alunni: non è consentita gestione extra bilancio. Le eventuali rinunce, dopo l'approvazione del progetto, devono avere carattere eccezionale ed essere motivate e potranno comportare da parte delle famiglie il pagamento di penali. Qualora singoli alunni, dopo aver dato la propria adesione, rinuncino al viaggio, essi sono tenuti a versare ugualmente la propria quota in relazione alle spese fisse (es. costo del mezzo di trasporto); potranno essere rimborsati eventuali costi individuali (es. singolo biglietto di ingresso, se rimborsato dall'Ente).

## Capitolo 7 – Compiti a casa

**Art. 1** - Il contenuto e la misura dei compiti sono di esclusiva competenza degli insegnanti. Nella Scuola *Primaria* l'articolazione settimanale dei compiti viene concordata dal team dei docenti. Nella *Secondaria di primo grado* l'assegnazione dei compiti è in linea con quanto affrontato nelle varie discipline predisposte in orario.

**Art. 2** - I compiti assegnati vengono sempre corretti, individualmente o collettivamente a voce o alla lavagna.

**Art. 3** - Nelle classi 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> della Primaria gli insegnanti possono ritenere necessario assegnare la lettura giornaliera di un breve testo. Poiché il bambino non è ancora autonomo, il coinvolgimento

della famiglia è indispensabile sia nell'esecuzione del compito scritto, sia nell'esercizio della lettura.

**Art. 4** – In caso di assenza è responsabilità della famiglia provvedere al recupero delle attività svolte in classe.

**Art. 5** - Nelle classi della Primaria a Tempo Pieno i compiti scritti e lo studio sono programmati settimanalmente.

**Art. 6** - I compiti sono un'opportunità per il consolidamento degli apprendimenti; in caso di mancato svolgimento, verranno recuperati secondo modalità decise dagli insegnanti, condivise, qualora se ne consideri la necessità, anche con i genitori.

**Art. 7** – Il mancato svolgimento regolare dei compiti e dello studio influisce sul giudizio di comportamento.

## Capitolo 8 - Valutazione

**Art. 1** - I criteri di valutazione sono deliberati dal Collegio dei Docenti e pubblicati sul sito della Scuola.

**Art. 2** – Al termine della classe 5<sup>a</sup> della Scuola Primaria e al termine della classe 3<sup>a</sup> della Scuola Secondaria di primo grado viene rilasciato il Documento di Certificazione delle Competenze.

## Capitolo 9 - Rapporti scuola-famiglia

**Art. 1** - Il Collegio Docenti predispone annualmente il calendario degli incontri scuola-famiglia. Tale calendario viene reso noto alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico.

**Art. 2** - Il dialogo con le famiglie è strumento principe nell'educazione dei ragazzi. A tal fine i genitori possono sempre richiedere colloqui con i docenti, attenendosi alla prassi in atto nei diversi ordini di scuola. Di norma, nella Scuola dell'*Infanzia* i colloqui con i genitori vengono stabiliti in base all'organizzazione degli insegnanti, alla *Primaria* è preferibile fissare l'incontro con la famiglia nel giorno della programmazione settimanale. Nella *Secondaria di primo grado* i genitori possono richiedere un colloquio con gli insegnanti tramite registro elettronico. Qui il docente, generalmente in linea con il proprio orario di ricevimento (comunicato preventivamente dalla scuola), appone le indicazioni necessarie.

**Art. 3** - Durante gli orari di lezione nessun genitore può entrare nelle classi e richiedere colloqui o informazioni ai docenti; per le comunicazioni urgenti relative ai propri figli, i genitori si rivolgeranno al collaboratore scolastico che provvederà ad avvisare l'insegnante.

**Art. 4**- I colloqui con i genitori possono avvenire anche in modalità on line se il docente lo ritiene opportuno o qualora se ne presentasse la necessità.

## Capitolo 10 - Consiglio di Intersezione, Interclasse e Consiglio di Classe

### **Art.1 Consiglio di Intersezione e Interclasse (Infanzia, Primaria)**

1. È composto da tutti gli Insegnanti in servizio nel plesso a cui si aggiungono i Rappresentanti dei genitori eletti annualmente entro il mese di ottobre.

2. I Consigli di Intersezione/Interclasse sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato; si riuniscono in orari non coincidenti con l'orario delle lezioni e tali da consentire la partecipazione dei genitori.

3. In particolare detti Consigli hanno il compito di:

- formulare al Collegio Docenti proposte in ordine alla programmazione educativa e didattica;
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione e di interclasse con la sola presenza dei docenti.

### **Art. 2 - Consiglio di Classe (Secondaria):**

1. Ha il compito di formulare proposte al Collegio Docenti relative all'azione educativa e didattica e agevolare il rapporto tra docenti, genitori e studenti. Con la sola presenza dei docenti ha competenza riguardo alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni.

2. I Consigli di classe si riuniscono in orari non coincidenti con l'orario delle lezioni e tali da

consentire, quando richiesta, la partecipazione dei genitori.

3. Fanno parte del Consiglio di classe:

- il Dirigente Scolastico, con le funzioni di presidente;
- i docenti di classe tra cui il coordinatore (delegato dal Dirigente Scolastico);
- 4 rappresentanti dei genitori eletti annualmente entro il mese di ottobre.

### **Capitolo 11 - Assemblee di classe**

**Art. 1** - Le assemblee di classe sono indette dalla Scuola allo scopo di rendere attiva e costante la partecipazione alla vita didattica di ogni membro costituente. Sono composte da tutti gli insegnanti e da tutti i genitori della classe e vengono organizzate in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

**Art. 2** - In particolare le assemblee di classe hanno il compito di:

- discutere le finalità, i contenuti e le attività del programma scolastico;
- verificare lo svolgimento delle attività programmate;
- aiutare le diverse componenti nell'analisi di problemi relativi alle specificità delle classi e nella ricerca di soluzioni equilibrate e condivise.

In nessun caso durante le assemblee di classe possono essere discussi problemi riguardanti singoli alunni; questi, infatti, vengono affrontati durante appositi colloqui individuali scuola-famiglia.

**Art. 3** - Dei lavori dell'assemblea viene redatto un succinto verbale. I partecipanti che intendessero in seguito prenderne visione potranno sempre farne richiesta.

**Art. 4** - Per motivi di responsabilità e sicurezza, i genitori sono invitati a lasciare a casa i propri figli in occasione delle assemblee. Qualora, per inderogabili motivi, ciò non sia possibile, la vigilanza sui minori rimane in capo ai genitori.

### **Capitolo 12 - Assemblee indette dai genitori**

**Art. 1** - I genitori degli alunni iscritti all'Istituto hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della Scuola. Alle assemblee possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e/o, su richiesta dei genitori stessi, i Docenti.

**Art. 2** La convocazione può essere richiesta da un quinto delle famiglie degli alunni della classe previa domanda scritta al Dirigente Scolastico (con preavviso di almeno 5 giorni).

**Art. 3** - L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

**Art. 4** - Dei lavori dell'assemblea viene redatto un succinto verbale. I partecipanti che intendessero in seguito prenderne visione potranno sempre farne richiesta.

### **Capitolo 13 - Comitato genitori**

**Art. 1** - I genitori possono costituire un Comitato Genitori allo scopo di realizzare iniziative volte alla promozione umana e culturale dell'Istituto.

**Art. 2** - Le assemblee del Comitato Genitori vengono indette dal Presidente e possono tenersi all'interno dei locali scolastici previa autorizzazione del Dirigente Scolastico (con preavviso di almeno 5 giorni). Delle assemblee viene redatto sintetico verbale che viene inviato alla Scuola per conoscenza.

**Art. 3** - Il Comitato Genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento (Statuto) che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto e conservato agli atti della Scuola.

**Art. 4** - Il Comitato Genitori non ha fini di lucro. Chi vi partecipa non può percepire alcun compenso.

**Art. 5** - Il Comitato Genitori può organizzare attività di autofinanziamento al solo scopo di sostenere l'attività didattica ed educativa della Scuola. A tal fine tutte le donazioni dovranno essere effettuate tramite bonifico bancario o versamento in conto corrente postale ed entrare nel bilancio della Scuola.

### **Capitolo 14 - Regolamento interno docenti**

**Art. 1** Il personale docente in servizio alla prima ora antimeridiana e pomeridiana di lezione deve trovarsi in servizio 5 minuti prima che comincino le lezioni (come da CCNL 2006/2009: art 29 comma

5). Si raccomanda la massima puntualità.

**Art. 2** Qualora, per legittimo impedimento, l'insegnante non possa trovarsi a scuola in orario è tenuto a preavvisare in tempo utile la Segreteria.

L'eventuale ritardo deve essere comunque giustificato al Dirigente Scolastico e recuperato, previa comunicazione scritta.

**Art. 3** In caso di assenza il docente avvisa la Segreteria alle 7.30, comunicando il proprio orario di servizio, dopo aver avviato con i colleghi, ogni qualvolta possibile, procedure di sostituzione di emergenza di team/ interclasse/plesso.

**Art. 4** Nel caso in cui vi siano alunni che ritardino in modo non occasionale (5 ritardi di più di 5 minuti) e qualora le sollecitazioni messe in atto non siano sufficienti, i docenti segnalano la situazione al Dirigente.

**Art. 5** L'insegnante non abbandona la classe in orario di lezione. Anche in presenza di esperti e/o operatori esterni l'insegnante è tenuto a vigilare la classe come unico responsabile. In caso di assoluta necessità o urgenze l'insegnante affiderà per un breve periodo la classe ad un collaboratore scolastico prima di allontanarsi; si ricorda che l'educatore socio-assistenziale non ha tra i suoi compiti la vigilanza sugli alunni.

**Art. 6** Gli spostamenti delle classi all'interno dei locali scolastici si effettuano in modo ordinato e corretto, con la vigilanza del docente, che risponde del comportamento disciplinare dei propri alunni.

**Art. 7** Durante il tempo-mensa i docenti presenti svolgono, oltre alla funzione di vigilanza e controllo, un'azione di stimolo nei confronti degli alunni che presentano problemi con il cibo e curano che il pasto e il riposo si svolgano in un'atmosfera di complessiva serenità e ordine.

**Art. 8** La responsabilità della vigilanza degli alunni al momento dell'uscita spetta ai docenti coadiuvati dai collaboratori scolastici che sorvegliano l'uscita degli alunni in posizione visibile.

**Art. 9** I docenti collaborano con la Dirigenza per assicurare la regolarità della frequenza degli alunni, segnalando discontinuità non giustificabili con le informazioni in loro possesso.

**Art. 10** Al personale, docente e non docente, è vietato fumare in ogni locale sito all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico per l'intero orario di servizio (L.128/2014). E' altresì vietato l'uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi delle istituzioni scolastiche e in tutte le aree all'aperto di pertinenza delle diverse sedi dell'Istituto comprensivo.

**Art. 11** Durante le ore di servizio (lezione, programmazione, partecipazione a corsi di formazione, commissioni, organi collegiali ecc.) non è consentita la presenza dei figli o di persone estranee alla scuola.

**Art. 12** I docenti sono tenuti al massimo rispetto della privacy: tutte le informazioni su alunni, genitori e colleghi delle quali vengano a conoscenza per ragioni di servizio non devono per nessuna ragione essere divulgate.

## **Capitolo 15 – Regolamento utilizzo della palestra**

**Art. 1** I referenti dei tre ordini scolastici si accordano per la stesura di un orario annuale di utilizzo, tenendo conto dell'orario dei docenti di educazione fisica e degli esperti esterni.

**Art. 2** È possibile accedere alla palestra solo con scarpe da ginnastica,

**Art. 3** Per ragioni igieniche in palestra è vietato consumare cibi e bevande; è possibile bere solo negli spogliatoi.

**Art. 4** Tutte le attrezzature devono essere riposte dopo l'uso.

**Art. 5** In caso di danneggiamento, anche involontario, di spazi o attrezzature il docente deve avvisare il giorno stesso l'ufficio di segreteria.

**Art. 6** Gli studenti devono utilizzare gli spogliatoi riponendo con ordine i propri oggetti personali.

**Art. 7** I bagni devono essere utilizzati in modo corretto ed educato, anche evitando schizzi che rendano scivolosi i pavimenti.

**Art. 8** Per eventuali rifiuti è doveroso utilizzare gli appositi cestini.

**Art. 9** La palestra, gli spogliatoi e i bagni devono essere lasciati in ordine e puliti dopo l'utilizzo; il docente è responsabile del controllo dello stato dei locali prima dell'uscita.

**Art. 10** Le attività saranno concordate con gli esperti e terranno conto di eventuali nuove indicazioni.

## Capitolo 16 – Regolamento sull'utilizzo dei cellulari

Il presente regolamento oltre che a favorire un corretto rapporto educativo tra docente e discente, tende a prevenire l'uso improprio del telefono cellulare (registrazione audio, video e foto) che è passibile di pesanti sanzioni disciplinari a livello scolastico e configura, nei casi estremi, anche reati sanzionabili in sede civile e penale. L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. Tale utilizzo, pertanto, si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento e un utilizzo consapevole degli strumenti elettronici.

**Art. 1** A scuola, nelle aule, nei laboratori, nelle palestre, nei bagni, durante lo svolgimento dell'attività didattica, durante le uscite didattiche, nell'area cortiliva dell'edificio scolastico non è consentito l'uso del telefono cellulare, salvo utilizzo per motivi sanitari (es. sensore glicemia in soggetti diabetici).

**Art. 2** A scuola il telefono deve essere tenuto spento, riposto all'interno del proprio zaino personale per tutta la durata dell'orario scolastico (anche durante l'intervallo e i cambi d'ora). Gli studenti sono responsabili personalmente dei dispositivi elettronici portati a scuola e devono custodirli con cura e attenzione. La scuola non risponde di eventuali furti o smarrimenti.

La scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi elettronici e di eventuali danni ad essi cagionati dal proprietario o da altri studenti.

E' in capo agli studenti la responsabilità di riportare a casa il dispositivo elettronico al termine delle lezioni. La scuola non assume la responsabilità per la custodia di nessun dispositivo elettronico degli studenti lasciato a scuola.

**Art. 3** Gli alunni scoperti ad utilizzare telefonini e/o dispositivi elettronici non consentiti, verranno richiamati verbalmente. In caso di recidiva verranno applicate le sanzioni disciplinari, dalla nota sul Registro Elettronico alla convocazione, in caso di necessità, del Consiglio di Classe straordinario. In caso di trasgressione gli insegnanti sono tenuti a ritirare i dispositivi e a depositarli in Presidenza per essere consegnati solo ai genitori.

**Art. 4** Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

**Art. 5** E' tassativamente vietato riprendere immagini o filmare compagni o docenti con i videotelefonini (si fanno presenti le gravi conseguenze connesse alla diffusione di immagini altrui senza l'acquisizione delle dovute autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente). Si ricorda che il cyberbullismo è un reato e qualsiasi atto degli studenti che dovesse configurarsi come reato verrà denunciato d'ufficio alle forze dell'ordine. Alla denuncia d'ufficio può sommarsi la querela da parte della persona chiamata in causa.

## Capitolo 17 – Regolamento generale spazi comuni

### Art.1 Norme di comportamento generali

Ogni ambiente presenta degli elementi di rischio che possono essere acuiti dai comportamenti non conformi degli alunni (noncuranza del pericolo aggravata da disattenzione, frettolosità o imprudenza). Nella permanenza in Istituto gli alunni devono assumere un atteggiamento consono rispettando le persone e contribuendo alla conservazione ed al mantenimento del corretto funzionamento dei locali e delle attrezzature messi a loro disposizione.

Gli alunni devono altresì mantenere sempre un atteggiamento atto ad evitare situazioni di pericolo per gli altri, ma anche per se stessi utilizzando in maniera corretta gli arredi, le attrezzature, gli utensili e gli strumenti con cui vengono in contatto.

### Art. 2 - Norme di comportamento nelle aule

Gli alunni non devono imbrattare o danneggiare banchi, muri, arredi ecc; devono gettare i rifiuti negli appositi cestini nel rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata.

I Consigli di classe possono prevedere disposizioni specifiche applicabili a singole classi sull'utilizzo dello spazio aula.

### **Art.3 Servizi Igienici**

Nessun alunno potrà uscire dall'aula senza il permesso dei docenti. L'uscita dalle aule è consentita ad un alunno per volta. L'accesso ai servizi non dovrà avvenire, di norma, durante la prima ora di lezione né durante l'ora successiva all'intervallo. Casi particolari saranno di volta in volta presi in considerazione dal docente presente.

Qualora nel servizio igienico fossero presenti un numero di alunni pari ai servizi igienici a disposizione, l'alunno entrante rimane in attesa all'esterno.

I collaboratori scolastici, addetti alla sorveglianza nei corridoi, sono tenuti al controllo che nei bagni non si creino assembramenti

### **Capitolo 18 – Distribuzione di volantini e materiale pubblicitario all'interno della scuola**

**Art. 1** A Scuola, sulle pareti interne e sui cancelli esterni, non possono essere affissi cartelli o altri manifesti pubblicitari, né possono essere distribuiti agli alunni volantini o altro materiale legato ad iniziative a pagamento organizzate da soggetti terzi rispetto all'Istituzione Scolastica stessa, al M.I.U.R. nelle sue articolazioni centrali e periferiche o all'Amministrazione Comunale.

**Art. 2** Il Dirigente autorizzerà la distribuzione di volantini solo di iniziative gratuite (o che non riportino esplicitamente voci di spesa a carico delle famiglie) organizzate dagli Enti succitati o patrocinate dagli stessi. Il Dirigente valuterà caso per caso l'opportunità della distribuzione al personale docente o dell'affissione interna rivolta allo stesso di iniziative formative coerenti con il Piano di Miglioramento e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti, in osservanza del D.P.R. n. 249/1998 così come integrato dal D.P.R. n. 235/2007 e dal DPR n. 134/2025, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. n. 275/1999, e del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

### **Art. 1 Comunità scolastica: diritti e doveri degli studenti**

1. La scuola è luogo di istruzione, di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la realizzazione del processo di insegnamento-apprendimento, la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto-dovere allo studio, il recupero delle situazioni di svantaggio e la valorizzazione delle eccellenze.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso la crescita e il consolidamento del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

5. Lo studente ha diritto:

- ad una formazione culturale e professionale qualificata;
- ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola;
- a frequentare un ambiente sereno, civile, rispettoso, attento alle diversità individuali
- ad una valutazione trasparente e tempestiva.

6. Lo studente ha il dovere di:

- frequentare regolarmente i corsi ed assolvere gli impegni di studio;
- mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento e un linguaggio serio, educato e corretto, rispettoso delle persone e dei diritti di ciascuno, adulto o coetaneo;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica ed extrascolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della Scuola;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di Istituto e dalle istruzioni ricevute dal personale addetto.

## **Art. 2 Finalità e tipologia delle sanzioni**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica e del territorio.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

In particolare, nel caso di danni materiali a strutture, arredi o apparecchiature, lo studente o la classe individuati come autori dei danni sono tenuti al risarcimento economico. Danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere risarciti in modo collettivo.

5. È garantito e tutelato in ogni fase del procedimento disciplinare il diritto di difesa dello studente, che potrà sempre esporre le proprie motivazioni e giustificazioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

6. Verranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone e che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo.

### **Comportamenti che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo:**

#### **Le tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:**

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

#### **Le tipologie qualificate come Cyberbullismo:**

- Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- Harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali-quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet- di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.

- Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- Impersonificazione (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

7. Le sanzioni disciplinari devono essere graduate come stabilito dal seguente regolamento:

1. richiamo verbale;
2. nota alla famiglia/legali tutori sul registro elettronico o sul diario scolastico con firma per presa visione;
3. nota disciplinare sul registro elettronico decisa insieme al Coordinatore e comunicata telefonicamente alla famiglia/legali tutori dal docente che la propone;
4. eventuale convocazione dei genitori/legali tutori;
5. esclusione da attività della classe (uscite didattiche, attività laboratoriali, progetti scolastici in orario curricolare ed extracurricolare) se il Consiglio di Classe ritiene che la presenza dell'alunno possa costituire disturbo o pericolo;
6. eventuali provvedimenti accessori di carattere formativo ed educativo;
7. sospensione dalle lezioni (con o senza obbligo di frequenza);
8. esclusione dallo Scrutinio finale, non ammissione all'Esame.

In sede di applicazione della sanzione, possono intervenire come elementi di valutazione di gravità del comportamento: intenzionalità, reiterazione, sussistenza di eventuali profili che possono aggravare o attenuare la responsabilità dell'allievo.

In caso di danneggiamento di strutture, arredi, attrezzature e materiali scolastici può essere prevista la sanzione economica consistente nel risarcimento dei danni procurati da parte della famiglia dell'alunno coinvolto.

L'istituto si riserva inoltre di procedere a esposto o denuncia presso le autorità competenti quando gli episodi registrati configurino reati che coinvolgono direttamente la scuola.

### ● **Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica**

Nel sottolineare che la funzione educativa della sanzione disciplinare deve essere quella di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, a discrezione dei Consigli di Classe, che esaminano i diversi episodi e valutano le conseguenti azioni disciplinari, possono essere previste forme alternative di sanzione quali, a solo titolo di esempio, *sistemazione delle aule speciali e dei laboratori, attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica e/o sul territorio, attività di ricerca, di riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, di produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a una riflessione e rielaborazione critica degli episodi verificatisi* (D.P.R. n. 249/98, n. 235/07, n. 134/2025). Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome, diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie e sono adottate in coordinamento con la famiglia.

Le mancanze disciplinari si riferiscono a comportamenti messi in atto in contesti scolastici sia durante l'ordinaria attività didattica sia in attività svolte al fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche sul territorio e/o fuori dallo stesso) o che abbiano ricadute sulle dinamiche comportamentali e relazionali di classe.

### **Art. 3 Organi competenti**

**Gli organi competenti** a comminare la sanzione sono:

- a) il docente di classe

- b) il Dirigente Scolastico
- c) il Consiglio di Classe
- d) il Referente Bullismo e Cyberbullismo
- e) l'**Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

#### Art. 4 Procedimenti

Prima di rendere esecutiva una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore di classe e dal docente di classe presente all'accaduto, anche congiuntamente.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
- il rinvio della decisione al Consiglio di Classe al completo o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
- I genitori dello studente devono essere informati sulle decisioni assunte dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto.
- In alcuni casi, l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto. In tali casi, se le mancanze non sono comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.
- Le **sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni** sono riservate alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto. Va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (comunicazione telefonica, convocazione verbalizzata, lettera a mano).

**A. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni** sono adottate dal Consiglio di Classe in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla sola componente docente. Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.

Il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.

**B. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni** sono adottate dal Consiglio di Classe in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla sola componente docente. Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.

Il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture convenzionate con l'istituzione scolastica e individuate nell'ambito degli elenchi del MIM. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti e in caso di indisponibilità delle medesime, le attività di cittadinanza attiva e solidale contemplate sono svolte a favore della comunità scolastica. Tali attività se deliberate dal Consiglio di Classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

**C. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi** sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto. Tale misura può essere disposta anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile entro 5 gg dall'accaduto.

- Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.
- La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico o da un suo incaricato in forma scritta.

### **Art. 5 Impugnazioni**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, che decide nel termine di dieci giorni.

Tale organo, presieduto dal Dirigente Scolastico, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo Interno di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.

A tal proposito si precisa:

- 1) il numero dei membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare, non possono essere meno di quattro.
- 2) Le procedure di elezione e subentro dei membri, nonché di nomina di membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. un genitore dello studente sanzionato) seguono la seguente prassi:
  - il docente e il suo supplente vengono designati in sede di Consiglio d'Istituto
  - i due rappresentanti eletti dai genitori e i due membri supplenti vengono designati in sede di Consiglio d'Istituto
  - i membri eletti restano in carica tre anni scolastici
- 3) L'Organo di Garanzia delibera secondo le seguenti modalità:
  - in prima convocazione delibera validamente con la presenza di tutti i membri; in seconda convocazione delibera con i membri presenti;
  - ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Organo di Garanzia decide - su richiesta di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il reclamo deve essere presentato entro 15 gg. dall'irrogazione della sanzione alla Segreteria della scuola e indirizzato all'Organo Interno di Garanzia Disciplinare. Tale Organo decide in via definitiva sui reclami presentati, entro 10 gg dalla loro notifica.

L'Organo di Garanzia decide anche, su richiesta di chi vi abbia interesse, in merito ai conflitti che possono sorgere all'interno della scuola circa l'applicazione dello Statuto di cui al DPR 249/98. Circa le violazioni dello Statuto si rimanda alla sezione Organo di Garanzia Regionale. L'impugnazione delle sanzioni disciplinari, finalizzata a garantire "il diritto di difesa" degli studenti e la snellezza e rapidità del procedimento, deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

### Art. 6 Organo di Garanzia Regionale

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### Il presente REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE (D.P.R. 24/06/1998 n. 249 – DPR 21/11/2007 n. 235 - D.P.R. 8/08/2025 n. 134)

(Approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 22/10/2025)

### Art. 7 Tabella delle sanzioni disciplinari

INFRAZIONI DI MINORE GRAVITÀ		
Il cumulo e la reiterazione di tali infrazioni prevedono la sospensione dalle lezioni e/o esclusione da attività della classe		
Tipo di infrazione	Sanzione	Organo sanzionante
Più ritardi ravvicinati nel tempo	1. Richiamo verbale 2. Nota alla famiglia/legali tutori sul registro elettronico/diario scolastico con firma per presa visione 3. Nota sul registro elettronico decisa insieme al coordinatore e comunicata telefonicamente alla famiglia/legali tutori dal docente che la propone 4. Eventuale convocazione dei genitori/legali tutori	Docente di classe e/o Coordinatore di classe e/o
Assenze non giustificate (dopo tre mattine consecutive)		
Mancato rientro in aula in tempi brevi		
Mancata esecuzione delle consegne a casa		
Mancanza reiterata del materiale didattico		
Mancato inoltro di comunicazioni tra scuola e famiglia		

Inosservanza volontaria o per incuria di disposizioni impartite dai docenti nell'ambito dell'attività didattica		Dirigente scolastico
Disturbo delle attività didattiche e comportamenti non consoni all'ambiente scolastico		
Linguaggio scorretto, comportamento o abbigliamento non adeguati (non indossare berretto o cappuccio, maglie-canotte o shorts troppo corti...)		
Uso improprio del Computer o di strumenti in laboratorio o in aula		
Detenzione del cellulare o di altri dispositivi elettronici accesi involontariamente durante la lezione senza autorizzazione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ritiro del cellulare o dispositivo elettronico e consegna al Dirigente Scolastico che provvede a consegnare il dispositivo direttamente al genitore/legale tutore dell'allievo e comunicazione ai genitori.</li> <li>2. Nota sul registro elettronico.</li> </ol>	Docente di classe e/o Coordinatore di classe e/o Dirigente scolastico
<b>Tipo di infrazione di minore gravità</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Organo sanzionante</b>
Detenzione di materiale non compatibile con l'attività scolastica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ritiro del materiale.</li> <li>2. Eventuale comunicazione al genitore/legale tutore e/o eventuale nota scritta sul registro elettronico</li> </ol>	Docente di classe e/o Coordinatore di classe e/o Dirigente scolastico

**TABELLA INFRAZIONI DISCIPLINARI DI MAGGIORE GRAVITÀ**

Possono prevedere la sospensione dalle lezioni. La reiterazione delle infrazioni costituisce aggravante.

<b>Tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Organo sanzionante</b>
Atti osceni o contrari alla decenza	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota sul registro elettronico e convocazione dei genitori/legali tutori</li> <li>2. Sospensione fino a 3 giorni</li> <li>3. Sospensione fino a 15 giorni in caso di reiterazione</li> </ol>	

<p>Contraffazioni di comunicazioni tra scuola e famiglia compresi i documenti riguardanti valutazioni e giustificazioni varie</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota sul registro elettronico e convocazione dei genitori/legali tutori</li> <li>2. Sospensione fino a 3 giorni</li> <li>3. Sospensione fino a 15 giorni in caso di reiterazione</li> </ol>	
<p>Utilizzo del cellulare in classe e in ambiente scolastico.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota sul registro elettronico e ritiro del cellulare o dispositivo elettronico con immediata convocazione dei genitori/legali tutori</li> <li>2. Sospensione di 1 giorno per utilizzo non autorizzato per messaggistica e chiamate vocali (fino a 2 giorni se durante verifica o compito scritto)</li> </ol>	<p>Consiglio di classe</p> <p>Dirigente scolastico</p>
<p>Ripresa e registrazione con il cellulare o altri dispositivi elettronici, di persone, luoghi o momenti dell'attività scolastica.</p>	<p>Sospensione da 3 a 5 giorni per comprovato utilizzo per riprese, fotografie e registrazioni audio video (fino e oltre a 15 giorni se comportante la violazione grave della privacy e dell'intimità)</p>	<p>Consiglio d'Istituto per sospensione oltre i 15 giorni</p>
<p><b>Tipo di infrazione grave</b></p>	<p><b>Sanzione</b></p>	<p><b>Organo sanzionante</b></p>
<p>La pubblicazione dei materiali sul web o social network costituisce ulteriore aggravante ed è passibile di denuncia presso le autorità competenti</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sospensione da 5 a 10 giorni in caso di pubblicazione sul web e social network (fino e oltre i 15 giorni se comportante la violazione grave della privacy e dell'intimità)</li> <li>2. Sospensione fino e oltre a 15 gg. in caso di reiterazione</li> <li>3. Eventuale denuncia presso le autorità competenti</li> </ol>	
<p>Mancanza di rispetto al Dirigente Scolastico e al personale docente e ATA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota sul registro elettronico e convocazione dei genitori/legali tutori</li> <li>2. Sospensione fino a 5 giorni</li> <li>3. Sospensione fino a 15 giorni in caso di reiterazione</li> </ol>	
<p>Grave uso improprio del computer (accesso a siti internet non autorizzati)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota sul registro elettronico e convocazione dei genitori/legali tutori</li> <li>2. Sospensione fino a 5 giorni</li> <li>3. Sospensione fino a 15 giorni in caso di reiterazione</li> </ol>	<p>Consiglio di classe</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio d'Istituto per sospensione</p>
<p>Detenzione di materiale incompatibile con l'attività</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota sul registro elettronico e convocazione dei genitori/legali tutori</li> </ol>	

<p>scolastica e illegale (stupefacenti, alcolici, etc.) o pericoloso (petardi, coltelli, etc.)</p>	<p>2. Ritiro del materiale e consegna al genitore/legale tutore o alle autorità competenti 3. Sospensione da 3 a 10 giorni 4. Sospensione fino a 15 giorni in caso di reiterazione</p>	<p>oltre i 15 giorni</p>
<p>Sottrazione di materiale di proprietà dell'Istituto, di altri alunni o del personale docente e non docente</p>	<p>1. Nota sul registro elettronico e convocazione dei genitori/legali tutori 2. Sospensione fino a 10 giorni e restituzione del materiale/risarcimento del danno in caso di mancata restituzione 3. Sospensione fino e oltre i 15 giorni e restituzione del materiale in caso di reiterazione 4. Eventuale denuncia presso le autorità competenti</p>	
<p><b>Tipo di infrazione grave</b></p>	<p><b>Sanzione</b></p>	<p><b>Organo sanzionante</b></p>
<p>Danneggiamento o deturpamento dei materiali e arredi e strutture scolastiche</p>	<p>1. Nota sul registro elettronico e convocazione dei genitori/legali tutori 2. Sospensione fino a 10 giorni e risarcimento del danno 3. Sospensione fino e oltre i 15 giorni e risarcimento del danno in caso di reiterazione 4. Eventuale denuncia presso le autorità competenti</p>	<p>Consiglio di classe  Dirigente scolastico  Consiglio d'Istituto per sospensione oltre i 15 giorni</p>
<p>Linguaggio ingiurioso, offensivo intimidatorio, discriminatorio. Comportamento violento nei confronti degli altri. Lesioni morali o fisiche e atti riconducibili a bullismo e cyberbullismo</p>	<p>1. Nota scritta sul registro elettronico e convocazione dei genitori/legali tutori 2. Sospensione da 1 a 5 giorni per linguaggio offensivo, intimidatorio o discriminatorio. 3. Sospensione da 3 a 7 giorni per comportamento violento nei confronti degli altri. 4. Sospensione da 3 fino a 15 giorni per lesioni morali, fisiche e atti riconducibili a bullismo e cyberbullismo. 5. Sospensione fino a 15 giorni in caso di reiterazione di infrazioni di cui ai punti 2 e 3 6. Sospensione oltre i 15 giorni in caso di reiterazione di infrazioni di cui al punto 4 7. Eventuale denuncia presso le autorità competenti</p>	<p>Consiglio di classe  Dirigente scolastico  Referente bullismo  Consiglio d'Istituto per sospensione oltre i 15 giorni</p>

Allontanamento dall'edificio scolastico senza autorizzazione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota sul registro elettronico e convocazione dei genitori/legali tutori</li> <li>2. Sospensione fino a 15 giorni</li> <li>3. Sospensione oltre i 15 giorni in caso di reiterazione</li> </ol>	<p>Consiglio di classe</p> <p>Dirigente scolastico</p>
Reati che comportino pericolo per l'incolumità delle persone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota sul registro elettronico e convocazione dei genitori/legali tutori</li> <li>2. Sospensione fino a 15 giorni</li> <li>3. Sospensione oltre i 15 giorni in caso di reiterazione</li> </ol>	<p>Consiglio d'Istituto per sospensione oltre i 15 giorni</p>

### **Art. 8 Patto Educativo di Corresponsabilità**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 235/2007 l'Istituto predispone un Patto Educativo di Corresponsabilità da sottoporre alla sottoscrizione di famiglie e studenti.
2. Il Patto è finalizzato a definire gli impegni reciproci nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie nel rispetto dei documenti fondamentali dell'Istituto (Regolamento di Istituto, Piano dell'Offerta Formativa), all'interno del più vasto contesto formativo/educativo dell'intera comunità scolastica.
3. Il Patto viene sottoscritto dai genitori e dagli studenti all'atto dell'iscrizione e impegna tutte le parti nel garantire le condizioni di base per il raggiungimento del successo formativo. Ha un valore educativo e formativo, di assunzione di reciproche responsabilità.
4. Il Patto viene elaborato e approvato dagli Organi Collegiali della scuola secondo le medesime procedure previste per gli altri documenti fondamentali dell'Istituto quali il PTOF e il Regolamento di Istituto.

### **Art. 9 Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento di Disciplina e il Patto Educativo di Corresponsabilità sono pubblicati all'Albo dell'Istituzione Scolastica.
2. Copie del presente Regolamento e del Patto Educativo di Corresponsabilità sono pubblicate sul diario degli alunni.
3. Una copia cartacea è a disposizione presso la Segreteria, Ufficio Alunni.

### **REGOLAMENTO SITO WEB DELL'ISTITUTO**

- 1) L'I.C. Dossetti di Lama Mocogno usufruisce di uno spazio web, raggiungibile all'indirizzo: <https://comprensivolama.edu.it>.
- 2) La gestione del sito è curata da un gruppo operativo individuato dal Collegio docenti per la componente docenti e proposto dal dirigente scolastico e dal direttore s.g.a. per quanto riguarda la componente ATA.
- 3) La finalità principale del sito della scuola è la comunicazione, rivolta a utenti, personale, studenti, famiglie, di informazioni relative all'I.C. G. Dossetti di Lama Mocogno al mondo della scuola e alla formazione in generale. Nello specifico, gli obiettivi del sito possono riassumersi nei seguenti punti:
  - presentare e raccontare la scuola e la sua identità;
  - promuovere l'offerta formativa dell'Istituto;
  - rendere pubblica e trasparente l'attività dell'Istituto;
  - facilitare e semplificare la comunicazione interna ed esterna;
  - offrire servizi e strumenti didattici agli studenti;
  - offrire servizi e informazioni alle famiglie;
  - favorire lo scambio di esperienze tra scuole;

- promuovere una cultura collaborativa, organizzativa e partecipativa;
  - promuovere, in particolare negli alunni, la conoscenza e l'apprendimento dei linguaggi di base dell'informatica.
- 4) Il gruppo di lavoro incaricato di gestire il sito ha il compito di:
- garantire l'aggiornamento del sito e controllarne costantemente la fruibilità e la qualità in coerenza con l'offerta formativa dell'Istituto;
  - risolvere problemi tecnici;
  - ricevere, controllare e pubblicare il materiale proposto dagli uffici amministrativi, docenti, alunni e comitato genitori;
  - garantire la qualità e la legittimità dei contenuti pubblicati per quanto riguarda la coerenza con l'offerta formativa dell'Istituto, il rispetto della normativa vigente sulla privacy e, nei limiti delle informazioni in suo possesso, il rispetto dei diritti d'autore;
  - indicare le eventuali modalità di elaborazione dei materiali forniti per la pubblicazione;
  - promuovere la visibilità del sito e la collaborazione tra i docenti, gli alunni e il personale scolastico finalizzata a migliorare il sito stesso in termini di accessibilità, fruibilità e completezza;
  - informare e aggiornare tempestivamente il DS sulle eventuali rilevanze e criticità che possono presentarsi.
  - proporre i nominativi del gruppo di lavoro di gestione del sito al Collegio docenti individuati in base a specifiche competenze e attribuendoli a singole aree:
  - raccogliere le proposte delle figure strumentali della scuola;
  - raccogliere le proposte dei docenti in ordine a specifiche esigenze di utilizzo del sito web in relazione a progetti, attività didattiche in genere;
  - proporre un piano di lavoro annuale in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa analizzando la rispondenza dei contenuti di ogni area ed analizzando la ricaduta organizzativa del loro inserimento/mantenimento sul sito web (cioè cosa implica a livello organizzativo), prendendo in considerazione le aree di criticità che andranno gestite, in termini di rapporti interni, circolazione delle comunicazioni, interrelazione tra soggetti, individuazione di responsabili e referenti.
  - proporre corsi di formazione informatica.
- 5) Il personale amministrativo concorre alla gestione del sito della scuola con la pubblicazione delle circolari e comunicazioni al personale ed ai genitori oltre che la pubblicazione degli atti amministrativi dell'Istituto nell'Albo pretorio on line come da normativa vigente (DL 225/2010). La segreteria avrà inoltre il compito di aggiornare e arricchire costantemente i moduli on line a disposizione delle famiglie e del personale.
- 6) I docenti possono concorrere alla gestione del sito con l'elaborazione e la predisposizione dei materiali da pubblicare, che verranno tempestivamente forniti nelle forme e nei modi appropriati al gruppo di lavoro di gestione del sito. I docenti hanno altresì facoltà di collaborare per raggiungere gli obiettivi propri del sito.
- 7) I materiali che vengono pubblicati nel sito rappresentano l'Istituzione scolastica e concorrono a determinarne l'immagine all'interno ed all'esterno della scuola stessa; è pertanto necessario un controllo costante della loro legittimità nonché del loro valore comunicativo, formativo e culturale. Tale attività di controllo viene effettuata dal Dirigente scolastico con la collaborazione del gruppo di lavoro e di tutto il personale.
- 8) La pubblicazione sul sito di immagini e/o filmati o lavori (elaborati e/o produzioni) di alunni avviene solo previa autorizzazione fornita dei genitori attraverso il modulo di dichiarazione sottoscritto da entrambi.
- 9) La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale e parziale, del materiale contenuto all'interno del sito sono espressamente vietati in assenza di una autorizzazione scritta da parte del DS.
- 10) Chiunque riscontri, tra i contenuti del sito, elementi che costituiscono inequivocabilmente infrazione al diritto d'autore, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al seguente indirizzo:  
<https://comprensivolama.edu.it>

**(Approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 22/10/2025)**

**Regolamento per l'Utilizzo di Sistemi di Intelligenza Artificiale nella Didattica nel rispetto del GDPR e dell'AI Act**

Sommario	
<b>Sintesi operativa</b>	2
<b>Principi Fondamentali</b>	2
<i>Conformità alle normative UE</i>	2
<i>Trasparenza e spiegabilità</i>	2
<b>Procedure di Implementazione</b>	2
<i>Valutazione preliminare dei rischi</i>	2
<i>Selezione dei fornitori</i>	2
<i>Registro IA</i>	2
<b>Gestione dei Dati e Privacy</b>	3
<i>Consenso informato</i>	3
<i>Sicurezza informatica</i>	3
<b>Formazione e Supervisione</b>	3
<i>Corsi obbligatori per il personale</i>	3
<i>Monitoraggio continuo</i>	3
<i>Referente Interno per l'Intelligenza Artificiale (RIA)</i>	3
<b>Divieti Specifici</b>	3
<i>Utilizzi non consentiti</i>	3
<i>Sanzioni</i>	4
<b>Disposizioni Finali</b>	4
<i>Entrata in vigore e revisione periodica</i>	4

## Sintesi operativa

L'introduzione di sistemi di IA nella scuola richiede un quadro normativo chiaro per garantire innovazione didattica, protezione dei dati e rispetto dei diritti fondamentali. Questo regolamento stabilisce procedure per l'adozione responsabile di strumenti di IA, allineandosi al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e all'AI Act (Regolamento sull'Intelligenza Artificiale), con particolare attenzione ai divieti su sistemi biometrici, riconoscimento emotivo e criteri di trasparenza.

## Principi Fondamentali

### *Conformità alle normative UE*

L'istituto adotta esclusivamente sistemi di IA che rispettino:

- GDPR per il trattamento dei dati personali;
- AI Act per la classificazione di rischio dei sistemi e il divieto di utilizzo di tecnologie invasive.

I sistemi di IA vietati includono:

- Riconoscimento delle emozioni di studenti e personale;
- Sorveglianza biometrica non giustificata da necessità di sicurezza;
- Valutazione automatizzata degli alunni senza supervisione umana.

### *Trasparenza e spiegabilità*

Ogni sistema di IA deve fornire:

- Dichiarazione di conformità ai criteri etici dell'UE;
- Documentazione tecnica sulle fonti dei dati, algoritmi utilizzati e finalità del trattamento.

Gli studenti e le famiglie devono essere informati sull'uso dell'IA attraverso specifica informativa privacy GDPR.

L'Istituto garantisce che l'utilizzo di IA avvenga nel rispetto dei principi di:

- accessibilità (compatibilità con strumenti per BES/DSA);
- non discriminazione;
- equità educativa.

Gli algoritmi utilizzati devono essere sottoposti a test contro bias ingiustificati verso genere, etnia, abilità o condizioni sociali.

In nessun caso, le decisioni automatizzate che incidono in modo significativo sul percorso scolastico dello studente (es. valutazioni, sospensioni, raccomandazioni educative) possono essere adottate senza valutazione umana finale.

## Procedure di Implementazione

### *Valutazione preliminare dei rischi*

Per sistemi IA classificati ad *alto rischio* o che trattano dati sensibili su larga scala, l'Istituto effettua una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR, con il coinvolgimento del DPO e dei referenti didattici.

Prima dell'adozione di qualsiasi sistema di IA, occorre:

1. Classificare il sistema secondo le categorie di rischio dell'AI Act (inaccettabile, alto, limitato, minimo);
2. Verificare l'assenza di bias discriminatori negli algoritmi;
3. Garantire che i dati utilizzati siano anonimizzati o pseudonimizzati.

Nella procedura di valutazione è possibile sentire anche il parere del Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Esempio: strumenti per la generazione automatica di verifiche sono ammessi solo se i dati degli studenti sono aggregati e non riconducibili a singoli individui.

### *Selezione dei fornitori*

I contratti con i fornitori di IA devono includere:

- Data Processing Agreement (DPA) o Nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR che specifichi ruoli e responsabilità nel trattamento dati;

- Impegno a non utilizzare dati scolastici per addestrare modelli commerciali;
  - Obbligo di certificazione etica per sistemi ad alto rischio (es. piattaforme di valutazione).
- Le piattaforme consentite sono elencate in un Registro Pubblico aggiornato annualmente (es. ChatGPT, Gemini, Claude).

### *Registro IA*

Tutti i sistemi di IA utilizzati sono riportati in un *Registro IA* pubblico che include:

- nome e descrizione del sistema;
- finalità d'uso;
- tipologia e quantità di dati trattati;
- classificazione del rischio (AI Act);
- esito della valutazione d'impatto (DPIA), se necessaria;
- data di adozione e ultima revisione.

## **Gestione dei Dati e Privacy**

### *Consenso informato*

- Per gli alunni minorenni, è richiesta autorizzazione scritta dei genitori per l'uso di strumenti di IA che processino dati personali.

- Gli studenti maggiorenni devono firmare un modulo di adesione con specifica dei diritti GDPR (accesso, rettifica, cancellazione).

Le famiglie e gli studenti devono essere coinvolti nei processi decisionali sull'adozione dei sistemi IA mediante:

- incontri informativi;
- consultazioni (es. focus group, sondaggi);
- trasparenza sui fornitori e strumenti utilizzati.

### *Sicurezza informatica*

- I sistemi di IA devono operare in ambienti cloud certificati con crittografia end-to-end;

- Accesso limitato al personale autorizzato tramite autenticazione.

In caso di violazione dati, si applicano le procedure GDPR per la notifica al Garante entro 72 ore.

## **Formazione e Supervisione**

### *Corsi obbligatori per il personale*

- Moduli su IA etica e gestione dei rischi legati all'AI Act;

- Workshop su strumenti didattici basati su IA (es. correttori automatici, tutor virtuali).

La formazione del personale deve essere:

- documentata in un registro interno delle presenze e contenuti formativi;
- aggiornata annualmente;
- estesa anche al personale tecnico e agli studenti, dove previsto, in forma di alfabetizzazione digitale sull'IA.

### *Monitoraggio continuo*

Può essere istituita una Commissione Etica composta da docenti, genitori ed esperti esterni:

- Verifica trimestrale dell'impatto dei sistemi di IA sulle valutazioni e sul benessere degli studenti;
- Revisione dei casi di allucinazione dell'IA (output errati o fuorvianti).

### *Referente Interno per l'Intelligenza Artificiale (RIA)*

L'Istituto individua un *Referente Interno per l'Intelligenza Artificiale (RIA)* incaricato di:

- mantenere un registro aggiornato dei sistemi IA;
- coordinarsi con il DPO e con la dirigenza scolastica;
- monitorare l'impatto delle tecnologie IA su studenti e personale;
- riferire annualmente al Collegio dei Docenti e/o Consiglio d'Istituto.

Il RIA può avvalersi del supporto di un *Comitato Etico interno* con funzioni consultive.

## **Divieti Specifici**

### *Utilizzi non consentiti*

- Sistemi di polizia predittiva o profilazione comportamentale;
- Generazione di contenuti didattici non verificati da docenti;
- Impiego di IA per attività non correlate al Piano dell'Offerta Formativa (POF);

### *Sanzioni*

- Sospensione dell'account per studenti che utilizzino IA per plagii o falsificazioni;
- Revoca delle licenze per fornitori non conformi alle clausole contrattuali.

## **Disposizioni Finali**

### *Entrata in vigore e revisione periodica*

Il regolamento entra in vigore il 1° settembre 2025, con aggiornamenti biennali allineati all'evoluzione dell'AI Act.

Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione biennale o ogniqualvolta intervengano:

- aggiornamenti normativi significativi (AI Act, GDPR, AGID);
- modifiche sostanziali nei sistemi IA utilizzati;
- segnalazioni di criticità da parte di utenti, DPO o RIA.

Il Dirigente Scolastico  
Laura Lami

22/10/2025

Nota:

Ogni elaborato prodotto con IA generativa (es. ChatGPT) deve riportare in calce:

- l'indicazione dello strumento usato;
- l'eventuale prompt inserito;
- la dichiarazione dell'autore umano che se ne assume la responsabilità educativa.

### **Riferimenti normativi**

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

Regolamento (UE) 2024/1689 sull'Intelligenza Artificiale;

*Linee guida per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione* (AGID, versione 2023);

Principi etici dell'Alta Autorità per l'IA della Commissione UE (2021).

## CRITERI ASSEGNAZIONI DOCENTI ALLE CLASSI

(Approvato dal consiglio di Istituto con delibera n. 58 del 27/10/2025)

### Procedura di assegnazione

L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94 art. 10 c. 4, dal D.Lgs. 165/01 art. 25, dal D.M. n° 37 del 26 marzo 2009 e dalla legge 107/2015. Si prevede che l'assegnazione delle classi debba essere preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti. L'atto finale, di competenza esclusiva del DS, fa riferimento a criteri e proposte che, se variati, devono essere motivati in modo chiaro ed esplicito.

### Criteri

- a. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati e motivati dal Dirigente Scolastico al diretto interessato.
- b. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si trovino alunni con disabilità, in quanto sovente l'insegnante di sostegno è assunto con incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l'alunno.
- c. Nell'assegnazione alle classi il Dirigente Scolastico valuterà le competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. (art. 27 CCNL 2016-2018) al fine di costituire team docenti con caratteristiche di funzionalità ed efficacia, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa nel quadro del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento.
- d. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'Istituto potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti, già appartenenti all'organico del precedente anno scolastico.
- e. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, l'individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli delle utilizzazioni allegata all'OM n. 64/2011, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l'anno scolastico in corso.
- f. Compatibilità oraria e organizzativa con plessi distanti (se ci sono più plessi): le assegnazioni dei docenti alle classi devono tener conto della compatibilità tra l'orario della classe e la disponibilità oraria del docente, compresi eventuali part-time, incarichi su più plessi, vincoli di trasporto o distanza, nonché esigenze di copertura del servizio senza sovrapposizioni o discontinuità.
- g. L'anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d'istituto, sarà presa in considerazione, ma non assunta come criterio assoluto né vincolante, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell'offerta.
- h. Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda motivata, meglio se da questioni didattiche, al DS entro il mese di giugno. In ogni caso è assolutamente prioritario l'interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.

Ai sensi dell'art. 25 del Dlgs 165/2001 il Dirigente Scolastico, in casi particolari e per motivate esigenze può disporre una diversa assegnazione di uno o più docenti anche durante l'anno scolastico.

**Fasi di assegnazione:**

1. Assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;
2. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;
3. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell'organico funzionale dell'istituto per la prima volta

## STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

DPR 24 giugno 1998, n. 249

**Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria** (in GU 29 luglio 1998, n. 175)

Modificato dal

DPR 21 novembre 2007, n. 235 **Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249**, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 18 dicembre 2007, n. 293)

Modificato dal

DPR 8 agosto 2025, n. 134 **Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.** (25G00140) (GU n.223 del 25-9-2025) Vigente al: 10-10-2025

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

### ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

#### Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni

#### Art. 2 (Diritti)

1.Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
  - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

#### Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

## Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

6. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo

per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.

8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica;

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

#### Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
  - 1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.
  - 1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

#### Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola secondaria di primo grado.
  - 1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
  - 3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.